

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(PRODI)

di concerto col Ministro dei lavori pubblici

(DI PIETRO)

col Ministro del tesoro e della programmazione economica

(CIAMPI)

e col Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali

(BASSANINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 SETTEMBRE 1996

Conversione in legge del decreto-legge 30 agosto 1996, n. 455,
recante misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	6
Disegno di legge	»	7
Decreto-legge	»	8

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente decreto-legge, che viene sottoposto al Parlamento ai fini della sua conversione, risulta imposto dall'esigenza, non più differibile, di risolvere i problemi relativi agli interventi per il Giubileo 2000 nel territorio della città di Roma (sede delle celebrazioni giubilari), nella provincia di Roma e nella regione Lazio (un comprensorio territoriale destinato ad offrire, anche ai fini dell'accoglienza, un insostituibile sostegno al successo della manifestazione dell'Anno 2000).

Il decreto-legge dichiara, peraltro, che gli interventi accordati a Roma, alla sua provincia e alla regione Lazio non esauriscono le iniziative statali; si affida infatti a successive iniziative legislative il compito di ritornare sulla materia offrendo ulteriori benefici per interventi, connessi alla celebrazione del Giubileo, nell'intero territorio nazionale.

L'identificazione degli interventi da sovvenzionare e l'entità (in via di larga massima) del finanziamento da attribuire ad ogni intervento dovranno essere curate dalla commissione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 396 (la commissione per Roma Capitale), presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri (o, per sua delega, dal Ministro per le aree urbane) e composta sia da rappresentanze dello Stato che delle autonomie; fanno parte, infatti, di tale commissione i Ministri dei lavori pubblici, dei trasporti e della navigazione, per i beni culturali e ambientali e dell'ambiente, i presidenti della regione Lazio e della provincia di Roma, il sindaco di Roma.

Il piano, che va adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (articolo 1, comma 2) dovrà determinare per ciascuna opera i termini entro i quali le procedure amministrative dovranno concludersi (articolo 1, comma 3, lettera c) e i

tempi entro i quali ogni intervento dovrà essere completato e reso pienamente funzionale.

Si precisa (articolo 1, comma 3, lettera a) che possono beneficiare del finanziamento solo «le amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici, gli enti di cui all'articolo 1 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e le società a intero o prevalente capitale pubblico» (ad esclusione, quindi, di altre categorie di soggetti anche, in ipotesi, interessati alle manifestazioni giubilari).

Si è ritenuto di non dover canalizzare in apposite procedure l'attività istruttoria e propositiva da porre a base delle decisioni della commissione (chiamata a redigere il piano indicando i singoli interventi e i presumibili importi dei relativi finanziamenti).

È evidente, infatti, che ciascuno dei Ministeri e delle istituzioni territoriali, presenti nella commissione, dovrà portare all'esame del collegio pratiche compiutamente elaborate tanto sul piano tecnico che sul piano economico.

Si è, poi, consentito alla commissione di derogare alla generale regola secondo cui la realizzazione degli interventi va curata dai soggetti istituzionalmente competenti ad eseguirli nell'ipotesi in cui una pluralità di opere, tra loro funzionalmente collegate, ricada nella competenza di una pluralità di amministrazioni. In questa ipotesi la competenza alla realizzazione dell'opera e il relativo finanziamento potranno essere attribuiti, secondo il comma 5, alla istituzione competente *ex lege* per l'opera principale.

La norma ora ricordata è rivolta, soprattutto, a risolvere i problemi relativi alla viabilità Roma-Fiumicino (un intervento che, come tutto lascia prevedere, sarà inserito tra quelli da ammettere al sostegno statale per il prossimo Giubileo).

Si è rilevato, infatti, che la attribuzione a soggetti distinti della realizzazione di opere

connesse (all'ANAS la terza corsia dell'autostrada Roma-Fiumicino; al comune o alla provincia di Roma la realizzazione delle due complanari) potrebbe rendere più complesse ed onerose la progettazione e la realizzazione di tali opere rispetto a quanto accadrebbe attribuendo invece, l'una e l'altra al soggetto titolare dell'opera principale (ANAS).

Non si è ritenuto di dettare norme speciali in materia di esecuzione dei lavori pubblici; la progettazione e la realizzazione delle opere restano, perciò, assoggettate, come è espressamente affermato nel comma 6 dell'articolo 1, alla generale normativa in tema di lavori pubblici (legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni).

Una sola disposizione risulta aggiunta a quelle «di regime» nella materia: la previsione del parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici, oltre che nelle ipotesi di cui all'articolo 6, comma 5, della citata legge n. 109 del 1994 (opere, di valore superiore ai 25 milioni di ECU, realizzate da amministrazioni statali o da altre istituzioni che fruiscono di finanziamento statale superiore al 50 per cento), in relazione a qualunque intervento per il quale la commissione prescriva l'acquisizione del parere.

Per favorire l'attività di progettazione degli enti pubblici, delle società ad azionariato pubblico (ma anche delle amministrazioni statali che non dispongano di adeguate strutture), si è consentito ai beneficiari del finanziamento che non ritengano di avvalersi, per la progettazione, delle ordinarie procedure in tema di lavori pubblici (progettazione diretta, affidamento a terzi con procedure ad evidenza pubblica) di utilizzare il provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Lazio (i rapporti con il provveditorato e le istituzioni interessate andranno definiti con apposita convenzione).

Si è ritenuto, in considerazione della complessità e pluralità delle iniziative, di garantire un permanente monitoraggio dell'attuazione degli interventi in conformità a metodologie uniformi che la commissione dovrà definire.

Alla detta attività di monitoraggio (i cui esiti saranno comunicati trimestralmente alla commissione) le amministrazioni, gli enti pubblici e le società ad azionariato pubblico chiamati alla realizzazione dell'opera potranno attendere sia direttamente, sia attraverso l'Agenzia romana per la preparazione al Giubileo spa con la quale verranno stipulate apposite convenzioni. Della medesima Agenzia potranno avvalersi sia le amministrazioni pubbliche interessate alla realizzazione del piano di accoglienza per il Giubileo, sia il Ministro dei lavori pubblici ai fini del monitoraggio e della vigilanza delle opere infrastrutturali di competenza.

Nell'articolo 1, comma 3, lettera *b*), è precisato che l'importo del finanziamento statale per ciascuna opera dovrà tener conto degli oneri di monitoraggio (nella percentuale che la stessa commissione dovrà stabilire).

La grande attesa del Giubileo ha consigliato di prevedere (nel comma 10 dell'articolo 1) particolari meccanismi per assicurare la trasparenza delle decisioni e degli atti, nonché la periodica informazione al Parlamento in relazione allo stato di attuazione degli interventi.

Infine con la disposizione di cui al comma 13 (nuovo rispetto al precedente decreto) si contempla la previsione di cui all'articolo 1, relativamente all'ipotesi di interventi su aree di proprietà della Santa Sede. La norma ha riguardo, in particolare, alla realizzazione del parcheggio sotterraneo nell'area di Propaganda Fide a Roma, il cui finanziamento è subordinato alla consensuale determinazione, tra Stato italiano e Santa Sede, delle modalità operative.

Rispetto al precedente decreto, nell'articolo 2 del provvedimento, concernente le disposizioni finanziarie, è stato assicurato il finanziamento degli interventi attraverso mutui di durata non superiore a quindici anni; inoltre sono stati inseriti due nuovi commi. In particolare il comma 4 viene incontro all'esigenza di far sì che le disponibilità derivanti dai mutui per il finanziamento del Giubileo del 2000, non utilizzate nell'esercizio di pertinenza, non vadano in

economia ma siano trasferite agli anni successivi. Ciò consente di articolare la stipulazione dei mutui, in relazione alle effettive necessità di erogazione agli enti beneficiari, riducendo lo sfasamento tra provvista ed impiego, nonché le perdite che ne derivano in termini di interessi passivi; il comma 5, del richiamato articolo 2, è inteso a far sì che il Tesoro possa impiegare al meglio le liquidità derivanti dai mutui per il Giubileo nell'intervallo di tempo tra la stipula dei mutui e la erogazione delle relative somme agli enti beneficiari. Il Tesoro, con tale ac-

corgimento, procederebbe subito alla stipula dei mutui ma potendo investirne il ricavato alle migliori condizioni di mercato, non subirebbe la perdita connessa al differenziale di interesse tra provvista ed impiego. La stessa facoltà di impiego viene estesa, altresì, alle disponibilità sul conto corrente del Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria. Tale facoltà potrà consentire l'utilizzo delle disponibilità esistenti nel predetto conto, con notevoli vantaggi per l'Erario.

RELAZIONE TECNICA

Il finanziamento degli interventi sarà assicurato attraverso mutui di durata non superiore a quindici anni contratti dal Ministero del tesoro con istituti di credito a totale carico del bilancio dello Stato (articolo 2).

Al fine dell'ammortamento di tali mutui si prevede l'utilizzo dell'apposito accantonamento del fondo speciale a ciò destinato nell'ambito della legge finanziaria per l'anno 1996, pari a lire 100 miliardi per l'anno 1997 e a lire 540 miliardi annui a decorrere dal 1998.

Il preciso ammontare delle somme conseguite con mutui potrà restare definito solo in occasione della conclusione dei relativi contratti, avendo riguardo ai tassi vigenti al momento sul mercato finanziario: in linea meramente indicativa può indicarsi la somma di 3.000/3.200 miliardi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 agosto 1996, n. 455, recante misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 26 aprile 1996, n. 225, e 3 luglio 1996, n. 349.

Decreto-legge 30 agosto 1996, n. 455, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 2 settembre 1996.

Misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni legislative per definire e disciplinare gli interventi per il Grande Giubileo del 2000;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 agosto 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Obiettivi e finalità)

1. Lo Stato assicura il concorso alla realizzazione delle iniziative connesse alla celebrazione del Giubileo dell'Anno 2000 con particolare riferimento agli ambiti territoriali di cui al comma 2.

2. La commissione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 396, definisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il piano degli interventi concernenti la città di Roma e le altre località della provincia di Roma e della regione Lazio direttamente interessate al Giubileo. Il piano è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il piano può essere modificato e integrato anche sulla base delle relazioni trimestrali di cui al comma 7.

3. Il piano indica per ciascun intervento:

a) le amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici, gli enti di cui all'articolo 1 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e le società a intero o prevalente capitale pubblico beneficiari del finanziamento;

b) le risorse finanziarie necessarie, incluse quelle occorrenti per le finalità di cui al comma 7, e le relative modalità di copertura anche a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio;

c) i termini entro i quali devono essere perfezionati gli adempimenti amministrativi occorrenti;

d) i tempi entro i quali le opere devono essere completate e rese pienamente funzionali.

4. Nell'ambito del piano di interventi, la regione Lazio, la provincia, il comune di Roma e le amministrazioni interessate realizzano il piano di accoglienza per il Giubileo, anche avvalendosi dell'Agenzia romana per la preparazione del Giubileo spa, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539.

5. La commissione può attribuire ai soggetti di cui al comma 3, lettera a), in aggiunta all'intervento principale, ulteriori interventi, funzionalmente connessi con quelli ricompresi nel piano, di competenza di altri soggetti.

6. Si applicano agli interventi di cui al presente decreto le disposizioni di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni. Fermo il disposto dell'articolo 6, comma 5, della predetta legge, così come sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, il piano indica, altresì, gli ulteriori progetti da sottoporre al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

7. I soggetti di cui al comma 3, lettera a), assicurano in maniera coordinata il monitoraggio permanente, sia quantitativo che qualitativo, degli interventi, in conformità ai criteri indicati dalla commissione, alla quale riferiscono ogni tre mesi. A tal fine i detti soggetti possono avvalersi dell'Agenzia romana per la preparazione del Giubileo spa, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, stipulando con la stessa, ove necessario, apposite convenzioni.

8. Il Ministro dei lavori pubblici assicura il monitoraggio e la vigilanza sulla esecuzione delle opere pubbliche di competenza dello Stato, nonchè di quelle i cui progetti sono sottoposti obbligatoriamente al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, a norma del comma 5 dell'articolo 6 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, anche avvalendosi, a tali fini, dell'Agenzia romana per la preparazione del Giubileo spa di cui all'articolo 6 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539.

9. I soggetti di cui al comma 3, lettera a), possono attribuire, mediante apposite convenzioni, le funzioni di stazione appaltante, anche relativamente alla progettazione, al provveditorato regionale delle opere pubbliche.

10. La commissione stabilisce le modalità per assicurare la trasparenza delle decisioni e degli atti concernenti l'attuazione del piano e l'informazione della pubblica opinione. La commissione riferisce semestralmente al Parlamento sullo stato di attuazione degli interventi.

11. Con successivi provvedimenti legislativi riguardanti l'intero territorio nazionale saranno assunte le ulteriori iniziative per assicurare il pieno conseguimento delle finalità di cui al comma 1.

12. Nell'ambito del piano di cui al comma 2 è determinato il contributo da erogarsi annualmente per l'Agenzia romana per la preparazione del Giubileo spa, per l'assolvimento dei compiti indicati ai commi 4 e 8.

13. I finanziamenti relativi agli interventi di cui al comma 2, da realizzare su area di proprietà della Santa Sede, sono subordinati alla definizione consensuale, mediante scambio di note, tra la Santa Sede e lo Stato italiano, delle modalità di attuazione degli interventi con riferimento alle finalità degli interventi stessi, alla destinazione dell'area, alle procedure di affidamento dei lavori, al monitoraggio, alla vigilanza e al controllo sugli stessi.

Articolo 2.

(Disposizioni finanziarie)

1. Per il finanziamento degli interventi il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre mutui di durata non superiore a quindici anni, fino all'importo di lire 3.500 miliardi, con onere a totale carico dello Stato, nei limiti delle risorse autorizzate ai sensi del comma 3.

2. Le somme derivanti dai mutui di cui al comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ad appositi capitoli dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche di nuova istituzione.

3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1997 e di lire 540 miliardi annui a decorrere dal 1998. Al relativo onere per gli anni 1997 e 1998 si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Le disponibilità di cui al comma 3, non utilizzate nell'anno di riferimento, sono conservate nel conto dei residui per essere assegnate al pertinente capitolo di bilancio negli anni successivi.

5. Le somme rivenienti dai mutui di cui al presente articolo, in attesa della erogazione agli enti beneficiari, nonché le giacenze sul conto di disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria in essere presso la Banca d'Italia, possono essere impiegate con le modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro.

Articolo 3.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 agosto 1996.

SCÀLFARO

PRODI - DI PIETRO - CIAMPI - BASSANINI

Visto, *il Guardasigilli*: FLICK

